



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 01 Ottobre 2012

OGGETTO: Regolamento I.M.U. – modifiche ed integrazioni

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **PRIMO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18,15** e seguenti, in Priverno e nella residenza municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** in **PRIMA** convocazione.

I sottoelencati consiglieri risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) UMBERTO MACCI (Sindaco)	X		12) VINCENZO DE SANTIS	X	
2) VIVENZIO DI LEGGE		X	13) MARCO AURELIO D'ANNIBALE	X	
3) CAMILLO LIBERTINI	X		14) FABIO MARTELLUCCI		X
4) RINALDO GIORDANI	X		15) DOMENICO ANTONIO SULPIZI		X
5) BRUNO SILVAGNI		X	16) ANTONIETTA BIANCHI	X	
6) ROBERTO FEDERICO	X		17) ELVIRA PICOZZA	X	
7) CLAUDIO GIORGI	X		18) FEDERICO D'ARCANGELI	X	
8) FRANCESCA ONORATI	X		19) MAURO PETROLE	X	
9) ANGELO GALLI		X	20) ADRIANA FIORMONTI		X
10) MASSIMILIANO FRASCA	X		21) PIERANTONIO PALLUZZI	X	
11) LUCIANO PALLESCHI	X		TOTALE	15	6

assegnati n. 20 + 1 (sindaco)
in carica n. 20

presenti n. 14 + 1 (Sindaco)
assenti n. 6

Assessori esterni	Presente	assente
Angelo Miccinilli		
Domenico Graziani		

Accertata la legalità del numero dei presenti il Sindaco-Presidente **avv. Umberto MACCI**, che presiede l'assemblea, dà inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Luigi PILONE**.

Preso atto che per la trattazione del presente argomento sono presenti in aula n.14_Consiglieri comunali, oltre il Sindaco, quali risultano dal frontespizio che precede, il Sindaco-Presidente dell'Assemblea, dopo aver dato atto che non vi siano comunicazioni del Sindaco, dichiara aperta la discussione e cede la parola all'Assessore al bilancio, Rinaldo Giordani, che relaziona nel merito;

Entra il Presidente Di Legge – presenti 16.

Il Consigliere Palluzzi condivide l'impostazione del provvedimento di modifica del regolamento. Dichiara comunque la sua astensione.

Il Consigliere D'Arcangeli prende atto che qualcosa si sta muovendo nella materia delle attività estrattive. Condivide, pertanto, il provvedimento anche se si asterrà dalla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che testualmente dispone:

“Art. 9 - Applicazione dell'imposta municipale propria.

1. *Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da ostruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.*

2. *L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*

3. *I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.*

4. *Abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. C), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.*

5. *Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.*

6. *Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.*

7. *Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.*

8. *Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 10 comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.*

9. *Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.”;*

Considerato che l'art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

Atteso che i sopracitati articoli 52 e 59 così testualmente dispongono:

“Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. (Comma così modificato dall'art.1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. (Comma così modificato dall'art.1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506). Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) (lettera:

- modificata dall'art. 32 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

- modificata dall'art. 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

- modificata dall'art. 2, c. 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- modificata dall'art. 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355;- sostituita dall'art. 1, comma 224.a, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) la società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6) Comma abrogato dall'art. 1, comma 224.b, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7) Comma abrogato dall'art. 10, comma 5.a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 59

Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;

e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contribuente anche per conto degli altri;

l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata;

2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;

3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;

4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 né superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);

5) potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;

m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

n) razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario;

o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

Considerato che l'art 13 del D.L. n.201 del 6/12/2011 soprarichiamato, oltre ad intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore spazio per la potestà regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che i Comuni possano prevedere l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche ai soggetti di cui all'art 3, comma 56, della legge 23/12/96 n. 662.

Atteso che il comma 12 di tale norma stabilisce che: "il versamento dell'imposta, in deroga all'art 52 del D.Lgs 15/12/1997 n 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art 17 del D.Lgs 9/07/97 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate"

Visto, altresì, il comma 15 che testualmente dispone:

a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art 52 comma 2 del D.Lvo 446/97

Atteso che l'approvazione dei Regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art 42 del D.Lvo 18/08/200 n. 267 ss.mm.-ii.;

Atteso che con deliberazione n. 10 del /2012 il citato regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale;

Atteso che per le aree di cava è necessario apportare delle modifiche, in particolare all'art. 6 di detto regolamento che dispone il pagamento dell'Imposta non su base percentuale ma su base tariffaria, questo al fine della corretta applicazione dell'aliquota di legge;

Ritenuto, quindi, dover stabilire l'assoggettamento al pagamento dell'IMU sia sulle arre appositamente autorizzate che su aree di cava/miniera ancora oggetto di recupero ambientale, rimanendo escluse, di conseguenza, le aree già recuperate ed amministrativamente definite in quanto tali;

Ritenuto dover determinare quale valore sul quale calcolare la base imponibile per l'IMU € 2,00 per mq sulle predette aree;

Ritenuto quindi dover disciplinare nel seguente modo l'art. 6 del Regolamento IMU già approvato da questa assemblea:

Art. 6

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONE EDIFICABILI DI P.U.C.G. VIGENTE		VALORE VENALE
zona residenziale di completamento tipo B:	B2 B3 B4	€ 50,00 € 50,00 € 30,00
zona residenziale di espansione tipo C:	C1 C2	€ 30,00 € 30,00
zona per l'industria e l'artigianato tipo D:	D1 D2	€ 15,00 € 15,00
zona E aree destinate ad uso agricolo:	E1 E2 E3 E5	€ 3,00 € 3,00 € 3,00 € 10,00
zone di uso pubblico e di interesse generale:	F1 F2 F3 F4 F5 F6	€ 60,00 € 40,00 € 40,00 € 3,00 € 40,00 € 30,00

VALORE AREE PRODUTTIVE: –CAVE, MINIERE/

€ 2,00 per mq cava/miniera autorizzata;

€ 2,00 per mq per aree ancora in corso di recupero ambientale;

€ 0,50 per mq per aree piazzale pertinente l'attività estrattiva.

VALORE PIAZZALI ANTISTANTI O ADIACENTI ESERCIZI COMMERCIALI
/ARTIGIANALI/.
€ 0,50 per mq

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Visto il D.L.vo 18/08/2000 n.267 recante: T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Visto anche l'art 12 della legge 7 agosto 1990, n.241

Visto il verbale della Commissione Bilancio in data 17 aprile 2012;

Visto il parere tecnico contabile espresso dal Responsabile del Dipartimento 2 sulla proposta della presente deliberazione;

Visto l'esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, sulla proposta di modifica che dà il seguente risultato

Presenti n. 16

Votanti n. 11

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. -

Astenuti n. 5 (Bianchi, Petrole, Picozza, D'Arcangeli, Palluzzi)

DELIBERA

- 1) Di modificare ed integrare l'art. 6 del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U." di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 10/2012 così come di seguito:

Art. 6

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONE EDIFICABILI DI P.U.C.G. VIGENTE		VALORE VENALE
zona residenziale di completamento tipo B:	B2	€ 50,00
	B3	€ 50,00
	B4	€ 30,00
zona residenziale di espansione tipo C:	C1	€ 30,00
	C2	€ 30,00
zona per l'industria e l'artigianato tipo D:	D1	€ 15,00
	D2	€ 15,00

zona E aree destinate ad uso agricolo:	E1	€ 3,00
	E2	€ 3,00
	E3	€ 3,00
	E5	€ 10,00
zone di uso pubblico e di interesse generale:	F1	€ 60,00
	F2	€ 40,00
	F3	€ 40,00
	F4	€ 3,00
	F5	€ 40,00
	F6	€ 30,00

VALORE AREE PRODUTTIVE: –CAVE, MINIERE/

€ 2,00 per mq cava/miniera autorizzata;

€ 2,00 per mq per aree ancora in corso di recupero ambientale;

€ 0,50 per mq per aree piazzale pertinente l'attività estrattiva.

VALORE PIAZZALI ANTISTANTI O ADIACENTI ESERCIZI COMMERCIALI
/ARTIGIANALI/.

€ 0,50 per mq

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

- 2) Dare atto che a seguito della presente modifica il Regolamento IMU ha la stesura in allegato riportata
- 3) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.



COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

PRIVVERNO
online

<http://www.comune.priverno.latina.it>

Part.Iva 01308200599 – Cod.Fisc 80005330594 – Fax 0773903581

Città
d'Arte

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del
01.10.2012**

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DEC.LGS/VO 18/08/2000, N. 267

SULLA PROPOSTA DI DELIB. DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

Regolamento IMU – modifiche ed integrazioni.

SERVIZIO:DIPARTIMENTO n.2

(art.49, comma 1 del Dec.Lgs.n.267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

**II RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

Data 24/09/2012

SERVIZIO:DIPARTIMENTO n.2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE

(art.49, comma 1 del Dec.Lgs.n.267/2000)

**II RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

Data 24/09/2012

Verbale Parere del REVISORE UNICO

Il giorno **24 settembre 2012** alle ore 10:30 il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Priverno rag/comm Valente Oreste redige il seguente parere.

Premesso

- che il Consiglio comunale in ossequio a quanto previsto dall'articolo 193 del testo unico degli enti locali n. 267 del 2000, dall'art. 54, comma 1, lettera c) è chiamato, ad effettuare, entro il 30 settembre la verifica dello stato di attuazione dei programmi dell'Ente rispetto alle previsioni di bilancio e, all'accertamento della permanenza degli equilibri di bilancio per l'eventuale adozione delle misure atte a ripristinare il pareggio e a ripianare i debiti accertati al 30 settembre;
- che alla luce delle relazioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi ha ravvisato la necessità di integrare e modificare l'attuale regolamento IMU nella parte riguardante il valore delle aree di cava/miniera, di integrare e modificare le aliquote IMU al fine di assicurare le minori entrate accertate;
- che, in particolare, viene sottoposta la proposta di rimodulare come di seguito le aliquote IMU.

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote (per cento)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (n. 1 pertinenza per ogni categoria catastale C/2 e C/6)	0,45
2	Unità immobiliare adibita ad altri fabbricati (categoria A e C)	0.96
3	Unità immobiliari C/1 , direttamente utilizzate per attività commerciali dal proprietario/usufruttuario	0.86
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2
5	Aree Fabbricabili	0.96
6	aree produttive-cave, miniere/ed aree di cave oggetto di recupero ambientale	€ 0,96
7	aree piazzale pertinente l'attività estrattiva	€ 0,96
8	piazzali antistanti o adiacenti esercizi commerciali /artigianali/studi commerciali /istituti di credito	€ 0,50
9	Unità immobiliari A/10 e categoria D e unità immobiliari C/1 non condotte direttamente dal proprietario (locate)	€ 0,96
10	Terreni agricoli e fabbricati rurali non strumentali	€ 0,76

- che è stato acquisito il parere da parte del responsabile tecnico;
- L'Organo di Revisione, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

Il Revisore Unico
f.to Rag/comm. Oreste Valente



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)
PRIVERNO online <http://www.comune.priverno.latina.it>
Part.Iva 01308200599 – Cod.Fisc 80005330594 – Fax 0773903581

DIPARTIMENTO 2

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.

Capo I

Norme Generali

Oggetto e scopo del regolamento.
Terreni considerati non fabbricabili.
Esenzioni.
Abitazione principale e sue pertinenze soggette all'imposta.
Aree divenute inedificabili.
Valore aree fabbricabili.
Validità dei versamenti dell'imposta.
Gestione del servizio.

Capo II

Statuto dei diritti dei contribuenti

Principi generali.
Informazione dei contribuenti.
Conoscenza degli atti e semplificazione.
Motivazione degli atti – Contenuti.
Tutela dell'affidamento e della buona fede
– Errori dei contribuenti.
Interpello del contribuente.

Capo III

Accertamento con adesione

Accertamento con adesione.
Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
Procedura per l'accertamento con adesione.
Atto di accertamento con adesione.
Adempimenti successivi.
Perfezionamento della definizione.

Capo IV

Sanzioni - Ravvedimento

Sanzioni.
Ritardati od omessi versamenti.
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
Irrogazione immediata delle sanzioni.
Ravvedimento.
Importi di modesto ammontare.

Capo V

Revisioni ed aggiornamenti del classamento catastale

Aggiornamento del classamento catastale.

Capo VI

Norme finali

Norme abrogate.

Pubblicità del regolamento e degli atti.

Casi non previsti dal presente regolamento.

Rinvio dinamico.

Tutela dei dati personali.

Rinvio ad altre disposizioni.

Variazioni del regolamento.

Individuazione delle unità organizzative.

Termine per la conclusione dei procedimenti.

Entrata in vigore del regolamento.

www.AlboPretorionline.it 08/10/12

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta municipale propria di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dal successivo comma.
2. Ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art. 3

Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 4

Abitazione principale e sue pertinenze soggette all'imposta.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore **dimora abitualmente** e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella **misura massima** di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. All'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica la detrazione come fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche:

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (*combinato disposto dell'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 e 6, c. 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992*).

alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o abitata da parenti degli anziani e/o disabili.

4. La detrazione per abitazione principale (e non l'aliquota ridotta) si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (*combinato disposto degli artt. 13, comma 10, ultimo periodo del D.L. n. 201/2011 e 8, c. 4, D.Lgs. n. 504/1992*);

5. per gli immobili dichiarati dal competente Ufficio comunale, inagibili, si applica la stessa aliquota dell'abitazione principale.

Art. 5

Aree divenute inedificabili .

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. L'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili è rimborsata a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro due anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 27, comma 3.

Art. 6

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONE EDIFICABILI DI P.U.C.G. VIGENTE		VALORE VENALE
zona residenziale di completamento tipo B:		
	B2	€ 50,00
	B3	€ 50,00
	B4	€ 30,00
zona residenziale di espansione tipo C:		
	C1	€ 30,00
	C2	€ 30,00

zona per l'industria e l'artigianato tipo D:	D1	€ 15,00
	D2	€ 15,00
zona E aree destinate ad uso agricolo:	E1	€ 3,00
	E2	€ 3,00
	E3	€ 3,00
	E5	€ 10,00
zone di uso pubblico e di interesse generale:	F1	€ 60,00
	F2	€ 40,00
	F3	€ 40,00
	F4	€ 3,00
	F5	€ 40,00
	F6	€ 30,00

VALORE AREE PRODUTTIVE: –CAVE, MINIERE/

€ 2,00 per mq cava/miniera autorizzata;

€ 2,00 per mq per aree ancora in corso di recupero ambientale;

€ 0,50 per mq per aree piazzale pertinente l'attività estrattiva.

VALORE PIAZZALI ANTISTANTI O ADIACENTI ESERCIZI COMMERCIALI /ARTIGIANALI/.

€ 0,50 per mq

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 7

Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta municipale propria eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 8

Gestione del servizio

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, viene gestito in concessione sia per la riscossione volontaria che per il procedimento coattivo i cui compiti sono affidati ad apposito concessionario che rimetterà semestralmente al Comune le proprie banche dati al fine di consentire all'Ente la verifica del gettito e della corretta gestione del tributo. .

CAPO II

STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 9

Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 10

Informazione dei contribuenti.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 11

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi, unitamente al Concessionario, assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi /concessionario deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

4. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi/concessionario richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 12

Motivazione degli atti - Contenuti.

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 13

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 14

Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune/Concessionario, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune/Concessionario scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 15

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta municipale propria, IMU, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 16

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi/ concessionario, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 17

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 18 e 19 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 18

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un terzo.

Art. 19

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 21.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia entro € 3.000,00.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 27, comma 3, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 31 dicembre 2007, n. 248, alla riscossione coattiva con la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, N. 639.

Art. 20

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 22, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

CAPO IV SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 21

Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'art. 14, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

Art. 22

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori applicati dal tesoriere comunale :

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 23

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio e/o dal Concessionario.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 24

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 26, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 25

Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 26

Importi di modesto ammontare.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 10,00, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

CAPO V

Revisioni ed aggiornamenti del classamento catastale

Art. 27

Aggiornamento del classamento catastale

1. In applicazione dell'art. 1, commi da 336 a 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.

2. Entro il termine di ..trenta.. giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.

3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:

- a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;
- b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;
- c) le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempiere agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;
- d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 28

Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 29

Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 30

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 31

Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 32

Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 33

Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (articoli 9 e 14), nell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 21, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 34

Variazioni del regolamento.

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 35

Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:
Num. d'ord. OGGETTO Settori di intervento Unità organizzativa

Art. 36

Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord. INTERVENTI Giorni utili decorrenti dalla richiesta

- 1 Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo
- 2 Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della comunicazione del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio
- 3 Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili
- 4 Emissione ruoli riscossioni
- 5 Richiesta scritta di informazioni e notizie
- 6 Risposta ad esposti
- 7 Rimborso di somme comunque indebitamente pagate

Art. 37

Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012.. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 10, in data 26.04.2012;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal al, con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno

NORMA TRANSITORIA finale.

Per l'anno 2012, il versamento in acconto, scadenza 16 giugno può essere effettuato con le aliquote minime del 4% per l'abitazione principale e del 7,60 % per gli altri fabbricati; il conguaglio con il saldo di dicembre con le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to Avv. Vivencio DI LEGGE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Luigi PILONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1788 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **8 OTT.2012** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

8 OTT.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Luigi PILONE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale lì, **8 OTT.2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Luigi PILONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Luigi PILONE

-
- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Luigi PILONE



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

www.AlboPretorionline.it 08/10/12